

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORENSE (art.41 LS 247/2012 smi)

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania con delibera in data 28 maggio 2024

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio ed il tirocinio anticipato durante l'ultimo semestre di studi universitari quinquennali.

Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, con esclusione dell'art. 7 del presente Regolamento, immediatamente cogente.

Art. 2 (Funzione del tirocinio forense)

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Detto tirocinio forense è finalizzato al conseguimento della formazione teorico - pratica per il corretto esercizio, una volta conseguita l'abilitazione, della professione di Avvocato, con riguardo a tutte le attività tipiche e proprie di detta professione, in modo assiduo ed in conformità alle prescrizioni della Legge Professionale n. 247/2012, del Regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 nonché le relative e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi dettati dal Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

All'Avvocato presso il quale il tirocinante svolge il tirocinio compete, come vero e proprio obbligo deontologico, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato, ruolo riservatogli dalla legge.

Il regolamento muove dall'esigenza di offrire al tirocinante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo, sia soggettivo sia oggettivo, oltre a perseguire l'effettività del tirocinio professionale.

Art. 3 (Domanda d'iscrizione)

L'iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorrono dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine iscrive il tirocinante nel registro speciale tirocinanti.

La domanda di iscrizione nel predetto Registro deve contenere le indicazioni di cui al modello approvato dal Consiglio dell'Ordine, ovvero:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- codice fiscale;
- cittadinanza;
- titolarità di diploma di laurea;
- godimento dei diritti civili;
- di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- di non avere riportato condanne penali, anche in caso di applicazione di pena o sospese condizionalmente, ostative allo svolgimento della professione di avvocato;
- di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 comma 4¹ e 18 lett. d)² Legge n. 247/2012;

Al momento della richiesta di iscrizione, il tirocinante deve comunicare:

- a) il domicilio professionale ove intende svolgere la pratica per l'accesso alla professione di avvocato;
- b) gli orari di reperibilità presso lo studio dell'avvocato e l'attività presso lo studio svolta;
- c) la frequenza a corsi post universitari;
- d) l'eventuale espletamento di pratica presso altri Ordini Professionali;
- e) lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa retribuita a carattere continuativo;

In particolare, qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il tirocinante deve informarne il Consiglio dell'Ordine, indicando gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.

¹ Per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) comma 1 art. 17: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense

² La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo le modalità e gli orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il tirocinante deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

All'esito della verifica, laddove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine, dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei tirocinanti.

Il Tirocinante deve altresì curare iscrizione presso Scuola Forense riconosciuta dal C.N.F. stante la vigenza dell'obbligo di frequenza della scuola a fare tempo dal 1 aprile 2022.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 247/2012, il tirocinante:

- si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione di dati (residenza, domicilio professionale, nominativo dominus, recapiti);
- si impegna al versamento del contributo annuale di iscrizione ed è consapevole che il mancato pagamento determina la sospensione ex art. 29 comma 6³ della Legge n. 247/2012.

Il tirocinante deve, altresì, dichiarare di essere consapevole come, in caso di dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione, oltre alle sanzioni penali, il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000),

Art.4 (Modalità di svolgimento del tirocinio)

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme del Codice di Deontologia Forense.

Per "assiduità" si intende la frequenza continua dello Studio dell'Avvocato, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione dell'Avvocato per almeno venti ore settimanali.

Per "diligenza" si intende lo svolgimento puntuale e responsabile del tirocinio.

Per "riservatezza" si intende comportamento corretto improntato al massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio presso lo Studio.

Il tirocinio può essere svolto:

- presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 (cinque) anni;
- presso l'ufficio legale di un Ente pubblico;

³ Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

- per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione da almeno 5 anni;
- per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, per gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 L. n. 247/2012

Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento; questi - ad ogni effetto - assume la figura dell'Avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del tirocinante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui emerga che la tipologia di attività legale da uno di loro svolta non sia tale da permettere al tirocinante di conseguire una sufficiente formazione.

Oltre che nella frequenza presso lo studio professionale, il tirocinio prevede altresì la frequenza, obbligatoria e con profitto della Scuola Forense.

Art. 5 (Doveri dell'Avvocato)

L'Avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per perseguendosi la finalità di cui all'articolo 2 comma II del presente Regolamento. Lo stesso Avvocato non può avere presso lo Studio più di tre tirocinanti contemporaneamente, salva autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

Al tirocinante deve essere assegnato, all'interno dello studio, uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività professionale.

L'Avvocato svolge - con piena autonomia - il proprio ruolo di insegnamento e formazione professionale, anche con riguardo all'osservanza dei principi della deontologia forense.

In particolare, lo stesso Avvocato deve seguire il tirocinante per tutto il periodo di formazione (18/diciotto mesi), curando d'impartire al medesimo l'insegnamento afferente le attività tipiche e proprie della professione, attraverso l'assegnazione allo stesso dello studio afferente le problematiche giuridiche dei casi scelti per la formazione, l'assegnazione della redazione di atti stragiudiziali e giudiziali, la partecipazione del tirocinante alle sessioni coi clienti, alle udienze, nonché il controllo della corretta redazione del libretto della pratica e della sua tenuta e conservazione.

L'Avvocato è responsabile del tirocinio professionale, delle valutazioni e delle informative che è tenuto a fornire al Consiglio dell'Ordine, nonché della veridicità delle annotazioni apposte sul libretto della pratica.

Al tirocinante non deve essere affidata mera attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività svolta presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari e l'UNEP, attività finalizzata all'integrazione del tirocinio.

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al tirocinante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al tirocinante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto, altresì, conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del tirocinante avvocato.

Art. 6 (Doveri del Tirocinante)

Lo svolgimento del tirocinio comporta il compimento delle attività proprie della professione negli ambiti civile, penale, amministrativo o tributario. Il tirocinante ha il dovere di frequentare lo studio e le udienze nonché di disimpegnare quanto richiestogli dall'Avvocato con scrupolo, diligenza, sollecitudine ed assiduità.

Il tirocinante è obbligato al rispetto delle norme deontologiche al pari dell'Avvocato ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

E' tenuto, se facoltizzato al patrocinio sostitutivo ex lege n. 247/2012 s.m.i., a curare la partecipazione alle iniziative d'aggiornamento e alla formazione professionale continua.

In ogni periodo dell'anno, particolarmente in occasione della partecipazione alle udienze, il tirocinante è tenuto ad indossare abiti in linea col decoro ed la dignità della professione d'Avvocato.

Art.7 (Libretto del tirocinio)

Lo svolgimento della pratica è documentato dal "**libretto del tirocinio**", il quale deve essere compilato con cura su base semestrale.

Il libretto di tirocinio forense verrà consegnato dal Consigliere Segretario o da un Consigliere delegato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei tirocinanti.

L'Avvocato affidatario formatore (cd. dominus) dovrà attestare l'autenticità del libretto apponendo propri timbro e firma.

Il libretto prevede in 3 (tre) semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Il libretto professionale viene siglato e vidimato dal Consiglio dell'Ordine ogni semestre a mezzo Consigliere delegato.

Per ogni semestre di tirocinio, il tirocinante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto relativo al tirocinio forense, ad

- almeno **20 udienze**, nelle quali il proprio avvocato formatore affidatario (cd. Dominus) ha mandato difensivo, avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese (escluso il periodo feriale) a condizione che siano innanzi a Giudici diversi o, se avanti allo stesso Giudice, abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare una sola udienza al giorno.

Dovranno essere riportati gli estremi della causa trattata, con indicazione del numero di RG (se trattasi di causa civile) o RGNR (se trattasi di giudizio penale) così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza.

La partecipazione del tirocinante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza a cui partecipa; il Consiglio dell'Ordine, in sede di verifica e di vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere dal tirocinante copia dei verbali delle udienze cui il tirocinante dichiara d'aver partecipato.

Le udienze dovranno essere tanto di cause civili quanto di cause penali, con un numero minimo di 5 (cinque) per la materia meno trattata (ad es. 5 di penale e 15 di civile o viceversa). Si intendono comprese nelle cause civili, le cause amministrative, tributarie nonché la partecipazione a giudizi arbitrali ed ai procedimenti di mediazione obbligatoria e/o facoltativa.

Avuto riguardo alle udienze in trattazione scritta, le stesse devono essere indicate nel libretto con indicazione del fatto che il tirocinante abbia collaborato alla loro elaborazione e redazione.

Le udienze di trattazione scritta equivalgono in toto alle udienze civili e mediazioni in presenza o con modalità telematica.

Se il tirocinante si trova in uno studio di soli civilisti o di soli penalisti, o in ogni caso in cui il Dominus non raggiunga in un dato semestre il numero minimo di udienze previsto, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o dal penalista, diverso dall'Avvocato formatore affidatario (cd. Dominus), con cui il tirocinante farà nel semestre le relative udienze, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine del nominativo del secondo Avvocato; in tale caso sul libretto, oltre alla firma del Dominus, dovrà essere apposta anche la firma dell'Avvocato con cui il tirocinante ha seguito le udienze dell'altro genere; il tirocinante che svolge la pratica in uno studio legale associato ovvero nel quale viene svolta stabilmente l'attività di più Avvocati potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri Avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata

comunque dal proprio Dominus.

Nella sezione “**Atti processuali ed attività stragiudiziali**” andranno indicati gli atti e le attività alla cui redazione il tirocinante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute. Detti atti vanno indicati in modo specifico (ad esempio: citazione, ricorso, memorie, istanze, precetto, appello, etc) con enunciazione del loro oggetto (ad esempio: locazione, compravendita, risarcimento danni, pagamento somma, etc).

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni, gli accessi agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di **20 (VENTI)** a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

Nella sezione relativa a “**questioni giuridiche**” il tirocinante dovrà indicare sinteticamente le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre nello studio di una causa o per un parere da elaborare. Delle stesse devono essere esposti succintamente il tema, sviluppato il riferimento normativo, le modalità di trattazione, la definizione sostanziale delle stesse ed il ruolo svolto dal tirocinante, senza limitarsi ad un’esposizione sommaria degli adempimenti materiali svolti. Dovranno essere indicate nel numero di **6 (SEI)** a semestre, di cui una necessariamente di deontologia, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Alla scadenza dei primi **12 (DODICI)** mesi, il tirocinante dovrà inoltre presentare al Consigliere delegato “**le relazioni**” che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno in numero di **6 (SEI)**, così ripartite:

- non meno di due sulle cause penali;
- non meno di due sulle cause civili, amministrative e tributarie (nonché la partecipazione a giudizi arbitrali e mediazioni) seguite nel corso dell'anno, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto di rilievo;
- una su questioni di deontologia.

E’ data al tirocinante la possibilità di sviluppare nella forma delle relazioni le questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso dell'anno e scelte tra quelle indicate nel libretto per il periodo di riferimento.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato, dal punto di vista sia sostanziale sia procedurale e non possono consistere in una mera riproduzione degli atti; nelle stesse, inoltre, il tirocinante dovrà precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato il nome del tirocinante e dell’Avvocato formatore affidatario (cd. Dominus) e le loro sottoscrizioni.

Alla fine dei primi dodici mesi, le relazioni, unitamente al libretto di pratica, dovranno essere presentate al Consiglio su supporto cartaceo e digitale.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il tirocinante per un colloquio, al fine di valutare la effettività e la proficuità dello svolgimento della pratica forense.

In particolare, al termine del primo semestre il tirocinante, dopo aver depositato presso la Segreteria il libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione dell'Avvocato affidatario formatore (cd. Dominus) che attesti la veridicità delle indicazioni, **deve** sostenere il colloquio avanti ai Consiglieri delegati alla verifica dello svolgimento del tirocinio professionale.

Il Consiglio dell'Ordine può sempre, a discrezione, invitare il tirocinante al colloquio alla fine di ciascun semestre.

Art.8 (Adempimenti relativi al libretto)

Il libretto del tirocinio, controfirmato dall'Avvocato, va depositato per il visto semestrale presso la Segreteria dell'Ordine al più presto e comunque entro e non oltre **30 (TRENTA)** giorni dalla fine del relativo semestre, il quale va calcolato secondo il calendario comune con i criteri di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 2963 CC, a fare tempo dalla data d'iscrizione nel registro dei tirocinanti, unitamente ad ogni documentazione richiesta.

La mancata, o tardiva presentazione - decorsi **trenta giorni** dalla fine del semestre - del libretto e della documentazione richiesta comporterà l'interruzione della continuità della pratica.

Art. 9 (Periodo e durata)

Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi e il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a)⁴, della Legge 247/2012.

Art. 10 (Interruzione del tirocinio)

Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del tirocinante; quando ricorrono le condizioni

⁴ La cancellazione dal registro dei tirocinanti e dall'elenco allegato dei tirocinanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nei casi di cui sopra, il tirocinante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il tirocinante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione, l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione che può essere deliberata, previa verifica, da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge professionale.

Sulla cancellazione dal registro dei tirocinanti e dall'allegato elenco dei tirocinanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della Legge 247/2012, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata.

Art. 11 (Trasferimento)

Il tirocinante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al tirocinante il certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art.12 (Accertamenti sul compimento del tirocinio e poteri di vigilanza e controllo)

Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni dei tirocinanti ed ha facoltà di invitarli in ogni momento ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del

tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività.

Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c)⁵, della Legge 247/2012, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

In ogni caso, al termine del primo semestre di pratica, il tirocinante **DEVE** sostenere un colloquio, avanti ad almeno due membri del Consiglio dell'Ordine, al fine della verifica del percorso formativo compiuto a muovere da quanto rassegnato nel libretto del tirocinio e nelle relazioni al medesimo allegate.

Qualora dal colloquio emergesse l'insufficienza della formazione conseguita, il tirocinante potrà essere chiamato dal Consiglio dell'Ordine a ripetere il semestre, previa convocazione dell'Avvocato formatore affidatario.

Art.13 (Domanda di abilitazione al patrocinio)

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il tirocinante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge il tirocinio, e, comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se riguarda affari non trattati direttamente dal medesimo.

Tale domanda deve essere sottoscritta anche dall'Avvocato formatore affidatario (cd Dominus) e deve contenere la dichiarazione di questi in ordine alla consapevolezza che, a seguito della abilitazione, il tirocinante potrà esercitare l'attività professionale in sua sostituzione e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

La durata massima del patrocinio sostitutivo è di **5 (CINQUE)** anni decorrenti dalla delibera di iscrizione nel registro dei Tirocinanti Abilitati, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

La richiesta deve contenere:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- codice fiscale;

⁵ quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21

- titolarità di diploma di laurea;
- luogo di svolgimento dell'attività professionale;
- titolarità di PEC;
- godimento dei diritti civili;
- di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- di non avere riportato condanne penali, anche in caso di applicazione di pena o se sospese condizionalmente, ostative allo svolgimento della professione;
- di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 comma 4 e 18 lett. d) della Legge n. 247/2012;

Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:

- a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui il tirocinio è svolto.

Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui sopra, il tirocinante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica l'impegno solenne e la formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «tirocinante» avanti alla parola “avvocato”. Il verbale di impegno solenne del tirocinante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nonché a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto ove trovasi il Tribunale.

I tirocinanti abilitati al patrocinio possono patrocinare, quali sostituti

- a) negli affari penali:
 - i procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
 - i procedimenti per reati contravvenzionali;
 - i procedimenti che alla data di entrata in vigore del D.lgs. 51/1998 rientravano nella competenza del Pretore⁶;
- b) negli affari civili:
 - in qualsiasi causa dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore, anche indeterminabile.

Il tirocinante abilitato al patrocinio ha l'obbligo della Formazione continua a partire dal 1° gennaio

⁶ a) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; b) alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

dell'anno successivo all'abilitazione.

L'abilitazione al patrocinio sostitutivo scadrà automaticamente decorso il termine di legge di 5 anni dalla data di iscrizione al tirocinio o, in caso di tirocinio anticipato, di 5 anni e 6 mesi.

Art.14 (Certificato di compiuto tirocinio)

Al termine del periodo di tirocinio dei **18 (diciotto)** mesi di tirocinio, il tirocinante è tenuto a presentare al Consiglio dell'Ordine il libretto corredato dalla documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui sopra, ed il Consiglio, previo ogni accertamento necessitato dalla verifica del compimento di quanto prescritto e accertato il superamento della prova finale della Scuola Forense, rilascia la certificazione di compiuto tirocinio.

Competente al rilascio del certificato di compiuto tirocinio è il Consiglio dell'Ordine presso il quale il tirocinante ha compiuto la più parte del proprio tirocinio formativo.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultato negativo, il Consiglio, previa audizione del tirocinante e dell'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio, rifiuta il rilascio della certificazione. Il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con l'osservanza del succitato procedimento.

Il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia decorsi **5 (CINQUE)** anni senza che sia conseguita l'abilitazione professionale con il superamento dell'Esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei tirocinanti (art. 6 comma XII del DPR n. 137/2012)

Art.15 (Diploma di specializzazione)

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) di cui al D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, esonera il tirocinante avvocato dal compimento della pratica per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475.

Il tirocinante avvocato deve essere iscritto nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine e deve dichiarare il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero di cui sopra.

Se la frequenza della Scuola avviene senza l'iscrizione al registro dei tirocinanti, il tirocinante – conseguito il diploma – può chiedere entro **30 (TRENTA) giorni** l'iscrizione al registro dei tirocinanti per completare il tirocinio con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori **6 (SEI) mesi**.

Se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi **6 (SEI) mesi** della Scuola – al registro dei tirocinanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi **6 (SEI) mesi** (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

Ciò è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio forense.

Il certificato di compiuto tirocinio viene rilasciato a coloro che:

- abbiano conseguito il diploma della SSPL;
- abbiano svolto il tirocinio legale per sei mesi.

Il periodo complessivo del tirocinio, comprensivo della frequenza alla SSPL, non deve essere inferiore a **18 (DICHIOTTO) mesi**.

In costanza del periodo di esonero dal tirocinio professionale, il Consiglio dell'Ordine non contesta al tirocinante avvocato l'interruzione del periodo di tirocinio professionale.

Il tirocinante avvocato che, al termine della frequenza della SSPL, non ottenga il relativo diploma di specializzazione, è tenuto ad integrare il tirocinio, completando regolarmente **18 (DICHIOTTO) mesi** di tirocinio e ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione.

Art. 16 (Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari)

In base alla Convenzione quadro del 24.02.2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienza Giuridiche, alla luce della Legge 247/2012 e il D.M. 70/2016, è possibile richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio durante l'ultimo anno del corso di studi, trattandosi di un importante mezzo di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, sia dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici e applicazioni pratiche, sia dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente.

Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno di studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza, relativi ai primi quattro anni, e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto privato/civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

La domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è, altresì, corredata da:

- autocertificazione con cui lo studente dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge e della convenzione e, in particolare, di essere:

- regolarmente iscritto all'ultimo anno di corso di studi;
- in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza, relativi ai primi quattro anni, e di avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nei sopra indicati settori scientifico-disciplinari;
- nel pieno godimento ed esercizio dei diritti civili;
- in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge 247/2012;
- non sottoposto ad esecuzione di pene detentive, misure cautelari o interdittive;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cpp e previsti

dagli artt. 372-373-374-374 bis-377 bis -380 c.p.;

- indicazione del nominativo dell'Avvocato presso il quale svolgerà il tirocinio, iscritto all'albo ordinario da almeno cinque anni;
- indicazione del tutor accademico;
- indicazione di progetti a carattere formativo comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, anche su specifiche questioni o materie sulle quali lo studente potrà effettuare approfondimenti e ricerche, eventualmente ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza. Tale progetto dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Preside o Direttore.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

Da tale data il tirocinante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per sei mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

Nel corso dello svolgimento del tirocinio deve essere garantita la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, in base agli obiettivi e al progetto formativo di cui sopra.

Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43⁷ della Legge 247/2012 e dal rispetto delle norme deontologiche previste per gli Avvocati ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante, colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

In ragione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze a cui lo stesso deve assistere durante il semestre è ridotto da venti a dodici e almeno due al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno, avanti a giudice diversi o se avanti allo stesso giudice per questioni differenti, incluse le udienze in trattazione scritta e gli incontri di mediazione.

Il tirocinante universitario deve indicare nel libretto compilato con cura, oltre alle udienze / incontri di mediazione, anche gli atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione abbia

⁷ Il tirocinio, oltre che nel tirocinio svolto presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non Legge 31 dicembre 2012, n. 247 384 Rassegna Forense – 1/2013 inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

effettivamente collaborato, in particolare dovranno essere indicati almeno 3 (TRE) atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti, nonché questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, consistenti in un breve riassunto di 3 (TRE) questioni giuridiche per ogni semestre.

Al Consiglio è demandato il compito di vigilanza anche mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio.

Il tirocinio del tirocinante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante (entro un massimo di **30 – TRENTA – giorni**) il tirocinante - unitamente al libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del Dominus che attesti la veridicità delle indicazioni - deve redigere e depositare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dall'Avvocato e dal tutor accademico; deve restituire il tesserino di riconoscimento.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato previa audizione sia del tirocinante sia dell'Avvocato presso il quale il tirocinio è stato svolto.

Dopo aver conseguito la laurea, il tirocinante deve depositare – presso la Segreteria dell'Ordine – il certificato di laurea o autocertificazione proveniente dal sito internet dell'Università, entro **60 (SESSANTA)** giorni dal conseguimento della stessa unitamente alla domanda per effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori **12 (DODICI) mesi**, con iscrizione presso il registro dei tirocinanti.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine di **60 (SESSANTA) giorni** dal conseguimento della laurea non verrà riconosciuto il tirocinio anticipato.

Nei casi in cui il tirocinante universitario non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il tirocinante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei tirocinanti.

Art. 17 (Scuola Forense - Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, di concerto con l'Ordine di Alessandria, Novara, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli, e in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche Economico Sociali (Digspes) dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro",

ha, a partire dal 2016, aderito alla Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli”, che organizza e predispone le attività previste dalla legge n. 247/2012 e finalizzate alla formazione professionale e all’accesso alla professione di Avvocato ex art. 43 Legge n. 247/2012.

Questo al fine di dare concreta attuazione a quanto preveduto dal Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2018 n. 17 che disciplina la formazione obbligatoria da 1° aprile 2022 da affiancare alla frequentazione dello studio legale, necessaria per l’accesso alla professione di Avvocato, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 della Legge 247/2012.

Il Decreto Ministeriale si applica

ai tirocinanti iscritti a fare tempo dal 1° aprile 2022

Al fine di assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei tirocinanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, la Scuola Forense organizza i corsi secondo i moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

Il corso di formazione prevede, secondo cadenze temporali, verifiche intermedie e una verifica finale.

Il mancato superamento della verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello, mentre il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio di compiuto tirocinio, con conseguente ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 18 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine.